

IMPOSTE SUL REDDITO

Reddito agrario nei limiti della potenzialità del fondo

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **fiscalità diretta** delle **attività agricole** si caratterizza per l'**astrazione** stabilita dall'[articolo 32 Tuir](#), ai sensi del quale il **reddito** non viene determinato quale contrapposizione dei costi e dei ricavi inerenti l'attività, bensì quale espressione della **capacità reddituale del fondo** sul quale "teoricamente" viene esercitata l'attività.

La **Riforma del 2001**, infatti, riscrivendo integralmente la definizione di **imprenditore agricolo** ha "**declassato**" il **ruolo del terreno** all'interno dell'esercizio delle attività agricole, da imprescindibile a potenziale, in modo da lasciar spazio ad attività che **non sfruttano appieno il fondo** ma che comunque potrebbero essere esercitate in piena sintonia con lo stesso.

La **novità** si è, per effetto della struttura dell'imposizione reddituale e fondiaria nel caso di specie, **riverberata** in automatico sulle modalità di tassazione dei **redditi** derivanti dall'esercizio di attività agricole.

Tuttavia, per **verificare** se tale sistema di **tassazione forfettizzata** del reddito rappresenti effettivamente il **regime** impositivo **corretto**, **non** è necessario **solamente** verificare se l'**attività svolta** è tra quelle ricomprese nel perimetro delineato dall'[articolo 32 Tuir](#), **ma anche** e soprattutto aver riguardo al **soggetto**; infatti, **solamente** le **ditte individuali**, le **società semplici** e gli **enti non commerciali** dichiarano il reddito agrario **per natura**.

In altri termini, tali soggetti, quando esercitano una delle attività individuate dall'[articolo 32 Tuir](#), **devono** e non "possono" **dichiarare il reddito agrario**.

A partire dal **2007**, per effetto di quanto previsto con l'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#) (Finanziaria 2007) **anche** le **società agricole**, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, **possono** "**optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni**".

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), si considerano **società agricole** quelle che **rispettano** simultaneamente i seguenti requisiti:

- **oggetto sociale** con indicazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'[articolo 2135 cod. civ.](#) e
- **ragione o denominazione sociale** contenente espressamente la dizione di "*società agricola*".

Una recente sentenza della Corte di **Cassazione**, la [n. 7447 del 08.03.2022](#), ha analizzato proprio il perimetro applicativo dell'[articolo 32 Tuir](#), ponendo rimedio a una non corretta interpretazione delle norme.

I giudici correttamente evidenziano che il sistema impositivo basato sul **reddito fondiario** si applica a condizione che il reddito prodotto derivi dall'esercizio di un'attività agricola "*nei limiti della potenzialità del terreno*".

In merito al requisito della **potenzialità del fondo**, il Legislatore fiscale, infatti, ha posto alcune limitazioni per quanto riguarda quelle attività, quali l'allevamento di animali e le colture in serra, che possono essere esercitate in maniera **intensiva** e quindi eccedente rispetto all'estimo catastale.

Nello specifico, l'**allevamento di animali** è produttivo di **reddito agrario** fintantoché è esercitato con **mangimi** ottenibili per **almeno 1/4** da terreni condotti, mentre le produzioni di **vegetali** tramite l'utilizzo di **strutture fisse o mobili** trova il limite nel **doppio** della superficie su cui la produzione stessa insiste.

Superati tali limiti, a prescindere dai requisiti soggettivi, il reddito eccedente la potenzialità del fondo dovrà sempre essere tassato quale reddito di impresa ai sensi, alternativamente, degli [articoli 56](#) e [56-bis Tuir](#).

In particolare, per i **soggetti** che **per natura** dichiarano un **reddito agrario** (ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali), il reddito eccedente sarà tassato quale reddito di impresa secondo le regole:

- per l'**allevamento** di animali previste dall'[articolo 56, comma 5, Tuir](#); e
- per la coltivazione di **vegetali in serra** previste dall'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#)

salvo, in entrambi i casi, la **possibilità** di **optare** per la determinazione secondo le **regole ordinarie**.

Al contrario, le **società agricole** dovranno ricondurre a tassazione i redditi eccedenti **sempre** seguendo le regole ordinarie del **reddito di impresa** in quanto:

- per l'allevamento di animali [l'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), rimanda solo

all'[articolo 32 Tuir](#) e

- per la coltivazione di vegetali l'[articolo 56-bis, comma 4, Tuir](#) **inibisce in maniera espressa** l'applicabilità delle regole di cui al precedente **comma 1** per i soggetti di cui all'[articolo 73 Tuir](#), nonché le Snc e le Sas.

In conclusione, riprendendo il principio di diritto enunciato nella **sentenza n. 7447/2022** “*In tema di **reddito agrario la tassazione dell'attività agricola sul reddito catastale**, ai sensi dell'articolo 32, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul **piano soggettivo**, tanto agli **imprenditori individuali** quanto alle **società agricole** -che possono chiederne l'applicazione ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99-; sul **piano oggettivo** essa incontra il **limite nell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo**, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, trovando per l'eccedenza applicazione gli articoli 56, ultimo comma, e 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986”.*